



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 39/23 DEL 15.7.2008

**Oggetto:** Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Giunta regionale, in ossequio a quanto disposto dal D.Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi) e in conseguenza dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2003, ha definito i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Tali disposizioni sono contenute negli allegati B (criteri e modalità) e C (schema delle condizioni contrattuali) alla deliberazione n. 24/11 del 29.7.2003.

L'Assessore prosegue facendo presente che in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono state unificate le procedure precedentemente normate dagli artt. 27 e 28 dell'abrogato Decreto Ronchi sull'approvazione dei progetti degli impianti di gestione rifiuti e sulle relative autorizzazioni all'esercizio. Il medesimo decreto, inoltre, ha modificato in generale le procedure di bonifica dei siti inquinati e in particolare ha aumentato l'importo massimo della fidejussione da prestarsi a favore dell'Amministrazione regionale a garanzia degli obblighi derivanti dall'esecuzione di interventi di bonifica, con misure di sicurezza, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di siti inquinati, rispetto a quanto precedentemente previsto dal D.M. 25 ottobre 1999, n. 471.

L'Assessore ricorda che la legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, "Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo" ha individuato le province quali enti "competenti al rilascio delle Autorizzazioni integrate ambientali (AIA)" e che con la deliberazione della Giunta regionale n. 24/2 del 28.6.2007 è stato completato il processo di trasferimento delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni di provenienza regionale conferite con la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali". Tale legge, all'art. 59 (Gestione dei rifiuti. Conferimenti agli enti locali), ha attribuito "alle province le funzioni e i compiti amministrativi indicati nell'articolo 197 del decreto legislativo n. 152



del 2006 e successive modifiche ed integrazioni”, e, inoltre, “approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti pericolosi e non”, nonché “autorizzazione all’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti pericolosi e non”.

L’Assessore fa presente, infine, che l’art. 103 delle norme tecniche di attuazione del P.P.R. ha previsto al comma 6, punto 3, che “la realizzazione e l’ampliamento di discariche e impianti connessi al ciclo dei rifiuti è subordinata alla presentazione di progetti corredati da ... (omissis) idonea garanzia fidejussoria commisurata al costo del programma di recupero ambientale per le discariche e all’entità del rischio ambientale per gli impianti”.

Tutto ciò premesso, l’Assessore riferisce sulla necessità di:

- adeguare le disposizioni regionali in materia di garanzie finanziarie per gli impianti di gestione rifiuti a quanto previsto dalla nuova normativa statale e regionale, nell’attesa dell’emanazione delle direttive ministeriali, previste dall’art. 195 comma 2, lettera h) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- adeguare le disposizioni regionali in materia di garanzie finanziarie per gli interventi di bonifica, con misure di sicurezza, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di siti inquinati a quanto previsto dalla nuova normativa statale;
- fornire precisazioni sull’applicazione dell’art. 103, comma 6, punto 3 delle norme tecniche di attuazione del P.P.R.;
- rettificare e/o integrare alcune disposizioni contenute nella Delib.G.R. 24/11 del 29.7.2003;
- fornire alle Amministrazioni provinciali, quali nuovi Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni degli impianti in oggetto, criteri sulle modalità di prestazione delle garanzie da parte dei soggetti interessati e sulla determinazione dei relativi importi;
- aggiornare di conseguenza gli schemi delle condizioni contrattuali per la prestazione della garanzia finanziaria.

L’Assessore riferisce, inoltre, che in merito alle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 24/11 del 29.7.2003, i soggetti titolari di autorizzazioni all’esercizio di impianti di trattamento dei rifiuti hanno più volte rappresentato l’impossibilità di prestare le garanzie finanziarie prescritte dalla normativa e aventi una durata superiore a 5 anni. In assenza delle predette garanzie, gli organi competenti non possono rilasciare le necessarie autorizzazioni all’esercizio delle attività di trattamento di rifiuti.

In particolare, le maggiori difficoltà si riscontrano per la gestione post-operativa delle discariche, nelle forme previste dal D.Lgs. n. 36/2003 e per la durata di 30 anni, in quanto l’attuale mercato



bancario e assicurativo non fornisce prodotti idonei a causa dei rischi connessi con tale durata e con gli ingenti importi previsti. A tal proposito, si segnala che tali difficoltà sono state più volte segnalate al Governo, nell'ambito del tavolo tecnico Stato-Regioni, ma allo stato attuale non è stata ancora trovata una soluzione a tale problema.

Per superare le difficoltà sopra rappresentate, l'Assessore propone alla Giunta regionale, in analogia a quanto già adottato da altre Regioni e in attesa degli opportuni adeguamenti della normativa nazionale, di prevedere la possibilità, da parte degli organi competenti al rilascio delle autorizzazioni degli impianti di trattamento dei rifiuti nel territorio regionale, di accettare le garanzie finanziarie previste dalla normativa, anche secondo piani quinquennali. Tali garanzie finanziarie dovranno essere ricondotte alla durata unica complessiva, nel momento in cui il mercato finanziario rendesse disponibili idonei strumenti finanziari di tale tipo.

Tutto ciò premesso, constatato che il Direttore generale, vista la relazione istruttoria, ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta di deliberazione, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente propone all'esame della Giunta regionale la presente proposta e i documenti riportati in allegato 1, 2 e 3.

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente

#### DELIBERA

- di approvare l'allegato 1, recante "Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti autorizzate ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., del D.Lgs. 59/2005, nonché del D.Lgs. 36/2003 e del D.Lgs. 133/2005", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, quale atto di indirizzo per le Amministrazioni provinciali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti nel territorio regionale;
- di approvare l'allegato 2, recante "Schema delle condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., del D.Lgs. 59/2005, nonché del D.Lgs. 36/2003 e del D.Lgs. 133/2005", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di prevedere la possibilità, da parte degli organi competenti al rilascio delle autorizzazioni degli impianti di trattamento dei rifiuti nel territorio regionale, di accettare le garanzie finanziarie previste dalla normativa, anche secondo piani quinquennali. Tali garanzie finanziarie dovranno



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.

DEL

essere ricondotte alla durata unica complessiva, nel momento in cui il mercato finanziario rendesse disponibili idonei strumenti finanziari di tale tipo;

- di approvare l'allegato 3, recante "Schema delle condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidjussoria o fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall'esecuzione degli interventi di bonifica dei siti inquinati ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 242", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Tale polizza deve essere prestata a favore dell'Amministrazione regionale;
- di revocare gli allegati "B" e "C" alla deliberazione della Giunta regionale n. 24/11 del 29.7.2003.

**Il Direttore Generale**

Fulvio Dettori

**Il Presidente**

Renato Soru